Comune di Cazzago San Martino (BS)

Verbale n. 7 del 07/04/2022

Parere dell'organo di revisione sulla delibera di Giunta di riaccertamento ordinario dei residui esercizio 2021 - Art. 3 comma 4 e punto 9.1 allegato 4/2 d.lgs. 118/2011 – riaccertamento ordinario dei residui e conseguente variazione al Bilancio 2022.

Il Sottoscritto, Avv. Daniele Casarini, nominato Revisore dei conti del Comune di Cazzago San Martino con delibera del Commissario Straordinario (assunti i poteri del Consiglio comunale) n. 10 del 09/06/2021;

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021 ex art. 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011";

Visto l'art. 239, comma I, lettera b), n. 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: "[...] l'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: [...] b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio [...]";

Visto l'art. 227, comma 5, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: "[...]al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. Il comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed i seguenti documenti: [...] c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio [...];

Visto l'art. 228, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: [...] prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni [...];

Visto l'art. 175, comma 5-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: [...] l'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio: [...] e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3 [...];

Visto il D. Lgs. 23 giugno 201 1, n. 118 modificato ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e, in particolare:

- l'art. 3, comma 4;
- il punto n. 5.4 allegato n. 4/2;
- il punto n. 8.10 allegato n. 4/2;
- il punto n. 9.1 allegato n. 4/2 il quale dispone, tra l'altro, che: [...]il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un 'unica deliberazione della Giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto [...]. Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili. Al riguardo, si rappresenta che l'atto che dispone il riaccertamento ed il reimpegno di entrate e spese ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti [...];
- il punto n. 11.10 allegato n. 4/2;

Vista la determinazione del Responsabile dell'area economico-finanziaria dott. Angelo Bozza n. 429 del 30/12/2021 avente per oggetto: "VARIAZIONE ESIGIBILITA' FONDO PLURIENNALE VINCOLATO";

Visti i prospetti contabili rappresentativi delle operazioni effettuate per il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della gestione 2021;

Considerato che, alla luce della richiamata normativa, potranno essere conservate esclusivamente quelle posizioni effettivamente misuratrici di crediti e debiti dell'Ente, mentre dovranno essere eliminate (ovvero cancellate e/o reimputate) tutte quelle posizioni prive del carattere di esigibilità/scadenza alla data del 31 dicembre 2021;

Rilevato che, con il provvedimento di riaccertamento ordinario di cui alla predetta proposta di deliberazione della Giunta Comunale in oggetto:

- a) sono stati individuati i residui attivi da mantenere e da cancellare dando atto che non vi sono reimputazioni di residui attivi;
- b) sono stati individuati i residui passivi da mantenere, da cancellare e da reimputare.

Verificata la correttezza formale e sostanziale delle operazioni effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della gestione 2021;

PRESA VISIONE della proposta di variazione al Bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022 e relativi allegati che prevede la seguente variazione:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO ESERCIZIO 2021

Variazione 2021		
	maggiori spese / minori entrate	minori spese / maggiori entrate
PARTE CORRENTE		
FPV Parte Corrente	0,00	0,00
FPV Parte Capitale	0,00	0,00
Variazioni capitoli ordinari di spese correnti	76.645,43	76.645,43
Variazioni capitoli ordinari di Entrate correnti	0,00	0,00
Variazioni capitoli ordinari di entrate capitale destinate a spese correnti (IVA a debito – restituzione anticipata di prestiti)	0,00	
PARTE CAPITALE		
Variazioni capitoli ordinari di spese parte capitale	571.177,00	571.177,00
Variazioni capitoli ordinari di Entrate parte capitale	0,00	0,00
ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00
ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI		
PARTITE DI GIRO		
Variazioni capitoli ordinari di spese partite di giro	0,00	0,00
Variazioni capitoli ordinari di Entrate partite di giro	0,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO		
TOTALE A PAREGGIO	647.822,43	647.822,43

Variazione 2022			
	maggiori spese / minori entrate	minori spese / maggiori entrate	
PARTE CORRENTE			
FPV Parte Corrente	0,00	76.645,43	
FPV Parte Capitale	0,00	571.177,00	
Variazioni capitoli ordinari di spese correnti	76.645,43	0,00	
Variazioni capitoli ordinari di Entrate correnti	0,00	0,00	
Variazioni capitoli ordinari di entrate capitale destinate a spese correnti (IVA a debito – restituzione anticipata di prestiti)	0,00		
PARTE CAPITALE			
Variazioni capitoli ordinari di spese parte capitale	571.177,00	0,00	
Variazioni capitoli ordinari di Entrate parte capitale	0,00	0,00	
ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	
ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI			
PARTITE DI GIRO			
Variazioni capitoli ordinari di spese partite di giro	0,00	0,00	
Variazioni capitoli ordinari di Entrate partite di giro	0,00	0,00	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO			
TOTALE A PAREGGIO	647.822,43	647.822,43	

PRESO ATTO che a seguito di tali variazioni rimane inalterato l'equilibrio di bilancio;

PRESO ATTO che le variazioni in questione conseguono all'operazione di riaccertamento ordinario dei residui, al fine della reimputazione dei medesimi in base al disposto dell'art. 3 c. 4 del d.lgs. 118/2011 mediante il meccanismo del fondo pluriennale vincolato;

PRESO ATTO che ai sensi del punto 9.1 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 "le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della Giunta entro i termini per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente";

PRESO ATTO che il riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto di gestione dell'esercizio 2021;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'area finanziaria – Dott. Angelo Bozza sulla predetta proposta di deliberazione della Giunta Comunale ex art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

RITIENE le variazioni congrue, coerenti e attendibili ed esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Cazzago San Martino (BS), 07 aprile 2022

AVV. DANIELE CASARINI